SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 settembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. **144**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

ED

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, in data 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi peri quali è stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 14 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. È abrogata la previsione che si riferisce al decreto di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, contenuta nella tabella relativa all'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 286

TABELLA

Descrizione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine in giorni
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni		
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità,	D.lgs. n. 165 del 30/03/2001	120
Predisposizione dello schema di D.P.R. di autorizzazione all'assunzione da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca	Legge n. 449 del 27/12/1997	120
Decreto di equiparazione dei titoli di studio e professionali	D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001	150
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni		
Decreti di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili (rispettivamente: per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, la carriera diplomatica, la carriera prefettizia, il personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).	Art. 31 del DPR 18 giugno 2002, n. 164; art. 9 del DPR 20 gennaio 2006, n. 107; art. 12 del DPR 4 aprile 2008, n. 105;artt. 21 e 38 dei DDPR 7 maggio 2008	Entro il primo quadrimestre di ogni biennio

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) omissis.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l ° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2002, n. 207, S.O.

— Il decreto ministeriale 5 novembre 2004 recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2005, n. 34, S.O.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 11 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76, S.O.

Note all'art. 1:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1998, n. 199.

10G0165
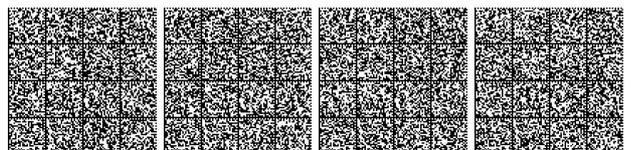
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. **145**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Sono abrogate le tabelle allegate al Decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 283

TABELLA

Descrizione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine in giorni
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni		
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di determinazione/modifica delle dotazioni organiche nelle amministrazioni centrali dello Stato	D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001	60
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di autorizzazione ad eventuali deroghe all'espletamento su base regionale, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, di concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome	D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001	60
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni	D.P.R. n. 272 del 24/09/2004	60
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di nomina della commissione esaminatrice del corso-concorso per l'accesso alle alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici,, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni	D.P.R. n. 272 del 24/09/2004	60
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di approvazione della graduatoria dei vincitori del corso-concorso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni	D.P.R. n. 272 del 24/09/2004	60
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di nomina, sulla base delle designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate, della Commissione tecnica interministeriale per la verifica dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del D.P.C.M. 29 settembre 2004 n. 295 ai fini del riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	D.P.C.M. n. 295 del 29/09/2004	30
Predisposizione dello schema di D.P.C.M. di approvazione dell'elenco dei titoli riconosciuti dalla apposita Commissione tecnica interministeriale idonei per l'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e delle istituzioni abilitate a rilasciarli	D.P.C.M. n. 295 del 29/09/2004	30
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione		30
Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione		5

Descrizione del procedimento amministrativo	**Riferimenti normativi**	**Termine in giorni**
Ufficio per gli affari generali e per il personale		
Provvedimento per la liquidazione della spesa per acquisizione di beni, servizi e lavori	Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; DPCM 9 dicembre 2002; Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	60
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni		
Assenso preventivo per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite (rispettivamente: per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, la carriera diplomatica; la carriera prefettizia, il personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).	Art. 31 del DPR 18 giugno 2002, n. 164; art. 9, del DPR 20 febbraio 2001, n. 114; art. 12 del DPR 4 aprile 2008, n. 105;artt. 21 e 38 dei DDPR 7 maggio 2008.	20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2002, n. 207, S.O.

— Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2005, n. 34, S.O.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76, S.O.

Note all'art. 1:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1998, n. 199.

10G0166
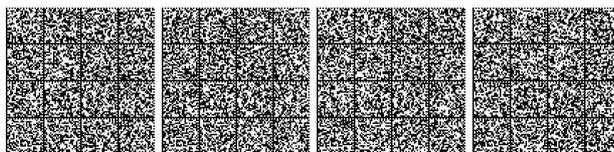
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società in accomandita semplice «ENAP – S.a.s. di Di Filippo Maria Cristina & C.», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 6 maggio 2010 prot m. dg DAG 13 maggio 2010 n. 68211.E con la quale la dott.ssa Di Filippo Maria Cristina, nata a Gragnano (Napoli) il 4 ottobre 1980, in qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice «ENAP – s.a.s. di Di Filippo Maria Cristina & C.», con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Simmaco n. 1, C.F. 06226280631 e partita iva n. 01512831213, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società in accomandita semplice «ENAP – s.a.s. di Di Filippo Maria Cristina & C.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Castellammare di Stabia (Napoli), Via Simmaco n. 1 e Torre del Greco (Napoli), Via Marconi n. 27;

che i formatori nelle persone di:

Prof. Furno Erik, nato a Meta (Napoli) il 3 febbraio 1953,

dott. Gargiulo Maria Elisa, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il 16 maggio 1983,

Avv. Gargiulo Sebastiano, nato a Sant'Antonio Abate (Napoli) il 28 settembre 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento della società in accomandita semplice «ENAP - s.a.s. di Di Filippo Maria Cristina & C.» con sede legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Simmaco n. 1, C.F. 06226280631 e P.IVA 01512831213, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09987

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 19 novembre 2008, 31 marzo 2010 e 2 luglio 2010, relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004; nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4, lett. a) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.D.G. 19 novembre 2008, 31 marzo 2010 e 2 luglio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, C.F e P.IVA 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 31 maggio 2010 prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80145.E , 19 giugno 2010 prot m. dg DAG 2 luglio 2010 n. 91931.E , 30 giugno 2010 prot. m, dg DAG 16 luglio 2010 n. 97512.E e 13 luglio 2010 prot. m. dg DAG 14 luglio 2010 n. 96547.E con le quali il dott.

Menduto Orlando, nato a Battipaglia (Salerno) il 18 gennaio 1976, avvicendatosi dal 7 giugno 2010 alla dott.sa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», chiede l'inserimento di nove ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione.

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Bizzarri Laura, nata a Roma il 6 giugno 1964,

dott. Borgia Marcello, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 7 febbraio 1954,

avv. Cardasco Gioacchino, nato a Salerno il 26 luglio 1949,

prof. de Benedictis Lucio Stenio, nato a Teramo il 13 settembre 1948,

prof. Del Federico Lorenzo, nato a Pescara il 5 agosto 1959,

avv. Di Bartolomeo Elena, nata a Pescara il 28 settembre 1965,

dott. Porrini Mauro Pasquale, nato ad Avezzano il 13 luglio 1961,

dott. Rosapepe Paola, nata a Salerno il 26 ottobre 1961,

dott. Toletti Giuseppe, nato a Pescara il 13 aprile 1958,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 19 novembre 2008, 31 marzo 2010 e 2 luglio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società "M.C.M. A.D.R. Conciliare S.R.L", con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, C.F e P.IVA 06109301215, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di nove ulteriori unità nelle persone di: avv. Bizzarri Laura, nata a Roma il 6 giugno 1964, dott. Borgia Marcello, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 7 febbraio 1954, avv. Cardasco Gioacchino, nato a Salerno il 26 luglio 1949, prof. de Benedictis Lucio Stenio, nato a Teramo il 13 settembre 1948, prof. Del Federico Lorenzo, nato a Pescara il 5 agosto 1959, avv. Di Bartolomeo Elena, nata a Pescara il 28 settembre 1965, dott. Porrini Mauro Pasquale, nato ad Avezzano il 13 luglio 1961, dott. Rosapepe Paola, nata a Salerno il 26 ottobre 1961e dott. Toletti Giuseppe, nato a Pescara il 13 aprile 1958.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 22 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10634

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinela Vasile Caragea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto l'istanza del 14 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marinela Caragea nata a Segarcea (Romania) il giorno 3 marzo 1977, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 settembre 2009 con il n. 233 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Marinela Vasile, nata a Segarcea (Romania) il giorno 3 marzo 1977, titolare del «Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 30 settembre 2009 con il n. 233 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania, è la stessa persona di Marinela Caragea e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta all'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania – in data 30 settembre 2009 con il n. 233 alla sig.ra Marinela Vasile, nata a Segarcea (Romania) il giorno 3 marzo 1977, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.
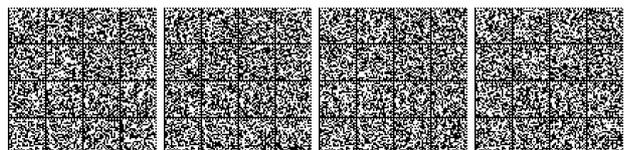
Art. 2.

La sig.ra Marinela Caragea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10877

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2010.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2010.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435 del 15 novembre 2001 recante «Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
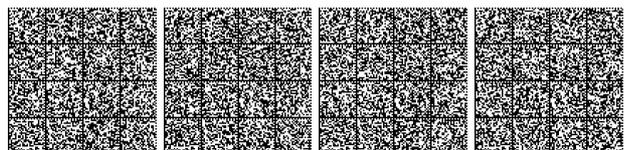
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008 e successive modificazioni, nella parte in cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre negli anni 2008 e 2009 delle aree territoriali delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondenti alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2009, concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, on.le Paolo Romani;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2010, concernente la conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico, on.le Paolo Romani e on.le dott. Adolfo Urso;

Considerata l'opportunità, nelle more della emanazione di norme modificative del «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire ai soggetti già concessionari o autorizzati nelle aree tecniche corrispondenti alla regione Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, interessati negli anni 2008 e 2009 al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui alla citata legge n. 101 del 2008, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione e contenuto della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2010, può essere presentata anche dagli operatori di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, che siano titolari di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale ai sensi della delibera AGCOM n. 435/01/Cons, per un marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione.

Qualora l'attività di operatore di rete e quella di fornitore di contenuti sia esercitata tramite società separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie, ovvero una delle due società deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell'altra società. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla società titolare della autorizzazione per l'attività di fornitore di contenuti, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti societari.

I soggetti titolari di più di una autorizzazione alla fornitura di contenuti non possono presentare più di una domanda di ammissione ai benefici.

La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre, trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

a) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui alle citate lettere *a)* e *b)*, l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera *b)* almeno un dipendente.

2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente ed in particolare:

1) per il soggetto concessionario o autorizzato: gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 nonché gli estremi della lettera di comunicazione del prolungamento dell'attività di radiodiffusione televisiva inviata dal Ministero ai sensi dell'art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004;

2) per l'operatore di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania: gli estremi della comunicazione del provvedimento di assegnazione dei diritti d'uso nonché gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito locale rilasciato

dal Ministero ai sensi della delibera n. 435/01/Cons per il marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2009 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al:

1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, da sottoporre a valutazione.

La domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, deve essere indicato:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2007 - 2009, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2009 esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei canone di concessione dovuti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *c)*, del regolamento. Per i soggetti operanti nelle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte occidentale corrispondente alle province di Torino e Cuneo, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo e Campania, la dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *c)* del regolamento fino al passaggio definitivo delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e l'impegno a corrispondere i diritti amministrativi ed i contributi di cui agli artt. 34 e 35 del codice delle comunicazioni elettroniche non appena determinati dall'Amministrazione.

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *d)*, del regolamento;

e) l'indicazione delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Iban e Bic, intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

Art. 2.

Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonché i relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo stesso regolamento. Tali graduatorie dovranno essere redatte come da schema di cui all'allegato n.1. Non è consentito l'inserimento in graduatoria

di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

Art. 3.

Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2010.

3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il «Testo unico dei Servizi media audiovisivi e radiofonici», i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopracitato decreto legislativo anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

con l'assenso del Ministro dello sviluppo economico
Il vice Ministro
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 331

ALLEGATO *1*

N.	EMITTENTI	MEDIA FATT. 07/09 (in Euro)		MAGGIORAZIONE PUNTI PER VOLUME DI FATTURATO		GIORNALISTI PROFESSION.		PUBBLIC./PRATIC.		PERS. ALTRI		FORM. LAV.		TEMPO DETERMINATO (9 P.) Pubblic. Pratic.		(12 P.) GIORNALISTI		ALTRI TEMPO DETERMINATO APPREND.		TOT. DIPEN DENTI	Punt. Tot.	NOTE
		(P. 200)	PUNTI	>2,5 min	>6min	(P. 60)	Punti	(P.45)	Punti	(P. 30)	Punti	(P. 15)	punti	P. 9Xanno	Punti	p. 12x anno	Punti	p. 6xanno	punti			

10A10896

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Gajowy Tomasz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Gajowy Tomasz, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del: - Diploma di Maturità del Liceo Classico - Scientifico conseguito nel 1986 presso l'Istituto «M.Kopernik» con sede a Parczew provincia di Biala Podlaska (Polonia) e del Certificato di abilitazione professionale conseguito nel 2003 presso l'Associazione di Elettricisti Polacchi con sede a Zamosc (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Polonia in impresa abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del D.M. 37/2008 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell' Associazione di categoria CNA – Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Gajowy Tomasz, cittadino polacco, nato a Parczew (Polonia) il 6 novembre 1966 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Polonia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10765

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Aleksov Metodi Stoychev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Aleksov Metodi Stoychev, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Istruzione Secondaria con la qualifica professionale di montatore elettrico conseguito nel 1984 presso la Scuola media professionale indirizzo Tecnico «Hristo Smirnenski» con sede a Kneja, provincia di Vratsa (Bulgaria), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa biennale maturata in Italia presso impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2 lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Aleksov Metodi Stoychev, cittadino bulgaro, nato a Petrich (Bulgaria) il 21 maggio 1966 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10766

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hushi Valbona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installatore di impianti elettrici, elettronici, sollevamento di persone o cose.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig.ra Hushi Valbona, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della Laurea in Ingegneria Civile-Industriale – Facoltà di Ingegneria Edile, indirizzo «Edilizia» - conseguita nel 1994 presso il Politecnico con sede a Tirana (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installatore di impianti elettrici, elettronici, sollevamento di persone o cose, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *f)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA – Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Hushi Valbona, cittadina albanese, nata a Lushnje (Albania) il 9 luglio 1970 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installatore d'impianti elettrici, elettronici, sollevamento di persone o cose di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *f)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10767

DECRETO 30 luglio 2010.

Ripartizione dello stanziamento, previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, tra i vari bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2009.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008 (Suppl. ordinario n. 289) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009» tabella n. 3 - cap. 3121;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2009, concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2009 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico in merito che ha espresso il proprio assenso;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 112.180.318,00) il quindici per cento (Euro 16.827.047,70) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2009 è di Euro 95.353.270,30;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 95.353.270,30, previsto per l'anno 2009 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL *pro capite*, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula: Indice di fatturato x indice *pro capite* decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

$$\text{Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: } 95.353.270{,}30 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} Ic\mathrm{A}_{\mathrm{i}}}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2009 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 204 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) in combinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008 - tabella n. 3 - cap. 3121, pari ad Euro 95.353.270,30 per l'anno 2009, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€1.216.770,21
BASILICATA	€ 91.641,48
BOLZANO	€ 141.234,22
CALABRIA	€ 2.760.108,04
CAMPANIA	€ 9.882.462,00
EMILIA ROMAGNA	€ 5.581.067,27
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.054.785,06
LAZIO	€ 5.775.154,46
LIGURIA	€ 2.610.301,36
LOMBARDIA	€ 12.294.196,93
MARCHE	€ 981.099,90
MOLISE	€ 933.360,04
PIEMONTE	€ 6.460.880,33
PUGLIA	€ 12.091.730,44
SARDEGNA	€ 3.211.875,85
SICILIA	€ 10.744.451,65
TOSCANA	€ 4.797.037,06
TRENTO	€ 627.460,55
UMBRIA	€ 1.154.511,93
VALLE D'AOSTA	€ 39.165,55
VENETO	€ 11.903.975,99

TOTALE € 95.353.270,28

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 396

10A10897

DECRETO 4 agosto 2010.

Ripartizione di un ulteriore stanziamento, previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, tra i vari bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2008.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2007 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2008 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico in merito che ha espresso il proprio assenso;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in propor-

zione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico datato 11 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009, con il quale è stato ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 296, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in combinato con il decreto del Ministro dell'economica e delle finanze 28 dicembre 2007 – Tabella 11- cap. 3121, pari ad euro 127.797.046,10 per l'anno 2008;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed, in particolare, l'art. 24, che dispone un incremento di euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa in attuazione dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo art. 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, n. 99284, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009, reg. n. 06, foglio n. 394, con il quale è stata assegnata la somma di € 40.000.000,00, di cui alla citata legge n. 99/2009, a valere sulla cassa e sui residui 2008, conservati nel 2009;

Vista la determina dirigenziale del 30 dicembre 2009, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € 93.890.211,13 per l'esercizio finanziario 2009 sul capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del centro di responsabilità - Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione - per l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni e integrazioni, a favore dell'emittenza televisiva in ambito locale;

Visto che della somma di € 40.000.000,00 per l'anno 2009, l'85% corrispondente a € 34.000.000,00 è destinata alle emittenti televisive locali;

Vista la determina della direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione datata 31 dicembre 2009, registrata dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2010, con la quale è stata impegnata la somma di € 34.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, sul capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del centro di responsabilità - Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione - per l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni e integrazioni, a favore dell'emittenza televisiva in ambito locale;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di € 34.000.000, previsto per l'anno 2009 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL *pro capite*, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice *pro capite* decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

$$\text{Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: } 95.353.270,30 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} Ic\mathrm{A}_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2008 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione della somma di euro 127.797.046,10 già ripartita con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 giugno 2009, l'ammontare dello stanziamento pari ad euro 34.000.000,00 previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 2008 dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato da ultimo dall'art. 24 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in combinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, n. 99284, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009, reg. n. 06, foglio n. 394, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:
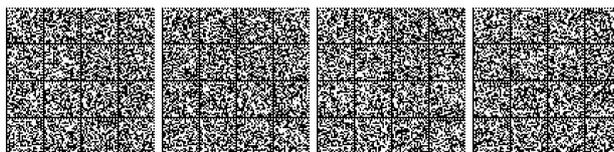
REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 368.652,75
BASILICATA	€ 24.286,11
BOLZANO	€ 50.368,06
CALABRIA	€918.744,10
CAMPANIA	€ 3.786.739,12
EMILIA ROMAGNA	€ 1.982.446,57
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 700.292,53
LAZIO	€ 2.088.742,44
LIGURIA	€ 1.001.780,68
LOMBARDIA	€4.501.017,20
MARCHE	€ 353.708,59
MOLISE	€ 310.259,94
PIEMONTE	€ 2.246.272,66
PUGLIA	€ 4.169.814,61
SARDEGNA	€ 1.143.714,70
SICILIA	€ 3.785.993,48
TOSCANA	€ 1.679.767,72
TRENTO	€ 207.374,74
UMBRIA	€ 411.111,48
VALLE D'AOSTA	€ 15.785,94
VENETO	€ 4.253.126,58

TOTALE € 34.000.000,00

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 73

10A10898

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 6 agosto 2010.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36, e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «… si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa …»;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «… alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31.12.2009 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 11 maggio 2010, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale dell'11 maggio 2010;

Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato

Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...» ;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell' ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2010-2012, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dell'11 maggio 2010, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:

1) FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza CISL) - n. 6 distacchi sindacali;

2) F.P. CGIL VV.F. Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco - n. 4 distacchi sindacali;

3) UIL PA Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;

4) CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco - n. 2 distacchi sindacali;

5) CONFSAL - Vigili del Fuoco Federazione Nazionale Autonoma dei Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale;

6) RdB PI CUB Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco - n. 1 distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro: BRUNETTA

10A10793

DECRETO 6 agosto 2010.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato decreto 4 aprile 2008, n. 105, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 12, comma 2, del menzionato decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, il quale statuisce che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che ha validità fino alla successiva, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la
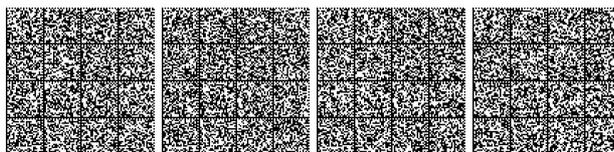
riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;

Visto l'art. 15, comma 1, del suddetto decreto 4 aprile 2008, n. 105, il quale prevede che il Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-591 del 31 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli artt. 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105…», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2009, confermata, a seguito di specifica richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. OM. 6161/ BIS/P-704 del 20 aprile 2010;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 1° giugno 2010 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «… le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...» nonché a provvedere alla «attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, a favore del personale della carriera prefettizia, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 1° giugno 2010 di «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2010-2012 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139», in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2009:

1) SI.N.PRE.F. (Associazione Sindacale dei Funzionari Prefettizi): n. 2 distacchi sindacali;

2) S.N.A.D.I.P.-CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi): n. 1 distacco sindacale;

3) F.P.I.- C.I.S.L.: n. 1 distacco sindacale;

4) A.P. - Associazione Prefettizi: n. 1 distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 12, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

10A10794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 agosto 2010.

Parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2827).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, secondo cui l'ISVAP individua con provvedimento i parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, per la consultazione dei dati relativi al singolo sinistro contenuti nella banca dati sinistri da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo regolamento, prevedendo altresì che in assenza dei parametri di significatività sia consentita comunque la consultazione di tali dati mediante apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:

a) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

c) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri;

f) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

g) «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate da un'impresa di assicurazione, dalla CONSAP o dall'UCI abilitate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento n. 31 del 1° giugno 2009 alla consultazione della banca dati sinistri;

h) «UCI»: Ufficio centrale italiano.

Art. 2.

Finalità

Il presente Provvedimento individua i parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, in presenza dei quali i soggetti abilitati possono consultare in modalità *on line* la banca dati sinistri accedendo ai dati relativi al singolo sinistro specificati dall'art. 13, comma 6, del Regolamento.

Il presente Provvedimento disciplina altresì le modalità tecniche con cui, pur in assenza dei parametri di significatività, i soggetti abilitati possono comunque effettuare la consultazione dei dati di cui al comma 1 qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti.

Art. 3.

Consultazione della banca dati sinistri

La banca dati sinistri fornisce, in relazione a ciascuna chiave di ricerca utilizzata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, l'indicazione del numero di sinistri in relazione ai quali compare il nominativo o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l'interrogazione, nonché, per ciascun parametro di significatività di cui all'art. 4, comma 2, ove presente, il numero dei sinistri in relazione ai quali il parametro di significatività è soddisfatto.

Art. 4.

Parametri di significatività

Ai fini della consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento, costituiscono parametri di significatività le seguenti situazioni:

a) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *a)* o *b)* del Regolamento, risulta che la

persona fisica o giuridica, i cui dati sono stati utilizzati come chiave di ricerca, compare:

1. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità;

3. in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni;

4. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

5. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;

6. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia;

b) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)* del Regolamento, risulta che la targa utilizzata come chiave di ricerca, compare:

1. in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

3. in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo è stato distrutto;

4. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;

5. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro;

6. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia.

2. I parametri di significatività di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato 1 con la relativa codifica.

3. I parametri di significatività sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP. A tale fine ciascuna impresa trasmette all'ISVAP entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione illustrativa in ordine all'attività di consultazione svolta con eventuali proposte di modifiche ed integrazione dei parametri esistenti. L'ISVAP, valutata l'esperienza maturata nel sistema, provvede, ove ritenuto necessario, ad aggiornare i parametri di significatività con proprio provvedimento.

Art. 5.

Modalità di consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento in assenza dei parametri di significatività

1. Qualora, a seguito della consultazione di cui all'art. 3, non emerga alcun parametro di significatività di cui all'art. 4, il sistema informatico informa l'utente della facoltà prevista dall'art. 13, comma 7, secondo periodo del Regolamento consentendogli di avvalersene attraverso un apposito link. Ove il soggetto abilitato attivi il suddetto link, il sistema informatico, con una apposita maschera, gli chiede conferma della effettiva volontà di procedere in tal senso, avvertendolo che, a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento, tale ulteriore consultazione sarà oggetto di tracciatura informatica.

Art. 6.

Pubblicazione

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Roma, 25 agosto 2010

Il Presidente: GIANNINI

10A10876
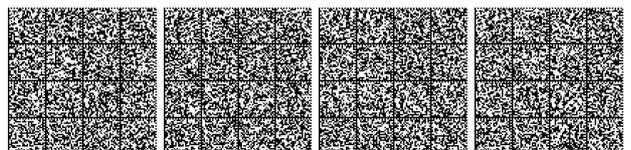
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alleal»

Con la determinazione n. aRM - 51/2010-30 del 20 agosto 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ALLEAL.

Confezione 026241036.

Descrizione: blister 15 compresse ril. prol. 2 mg uso orale.

Confezione 026241012.

Descrizione: 30 capsule 1 mg.

Confezione 026241024.

Descrizione: «0,2 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml.

10A10811

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un Vice Consolato onorario in Gaziantep (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Gaziantep (Turchia) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Smirne, con la seguente circoscrizione territoriale: Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt e Sirnak.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10665

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Stara Zagora (Bulgaria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Marco Giuseppe Buzzetti, Console onorario in Stara Zagora, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aereomobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Stara Zagora;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Stara Zagora;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Sofia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all' Ambasciata d'Italia in Sofia;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Stara Zagora, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in Sofia;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10666

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo ANCCP S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 25 agosto 2010 e a seguito della domanda del 31 maggio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ANCCP S.r.l. con sede legale in via Rombon, 11 - 20133 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B)

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E)

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H)

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C)

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E)

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H)

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D)

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A10809

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Vericert S.r.l, in Ravenna.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 25 agosto 2010 e a seguito della domanda del 28 aprile 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Vericert S.r.l. con sede legale in via S. Cavina, 19 - 48100 Ravenna.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B)

Allegato VI: Esame finale

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A10810

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n.84/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove è scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* …» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, g) e *h)* ...» e dove è scritto: «… è contenuta negli articoli 196 *e* 197.» leggasi «… è contenuta negli articoli 196, *197 e da 1626 a 1760.* » ;

alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera *b)*, al quarto rigo, dove è scritto: «… tra i dirigenti delle amministrazioni …» leggasi «… tra i dirigenti *di prima fascia* delle amministrazioni … » ;

alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove è scritto: «… in luogo della bandiera di cui *all'articolo* 1 …» leggasi «… in luogo della bandiera di cui *al comma* 1 … » ;

alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove è scritto: «… con le modalità indicate al comma *2*, … » leggasi «… con le modalità indicate al comma *3*… » ;

alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: «... ai medici militari non sono applicabili …» leggasi «… ai medici militari, *per le finalità di cui all'articolo 6*-bis *del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174,* non sono applicabili …» ;

alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove è scritto: « ... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche. » leggasi « ... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, *escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.* » ;

alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove è scritto: «... per il *grado di colonnello* del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il *pari grado* del rispettivo ruolo ... » ;

alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. *Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.*»;

alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove è scritto «… sono *disciplinari* dall'articolo 1480. » leggasi «… sono *disciplinati* dall'articolo 1480. » ;

alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 è da intendersi espunto;

alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove è scritto: «... *a)* sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; *b)* tenente: *3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c)* capitano: 3 anni *quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente;* superare i corsi previsti dal regolamento ...» leggasi «... *a)* sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; *12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento; b)* tenente: *4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; c)* capitano: 3 anni *presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili;* superare i corsi previsti dal regolamento ...» ;

alla pagina 479, articolo 1222, comma 1, dove è scritto: «... *a) 24* da attribuire a capitani; *b) 3 o 4* da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno

...», leggasi «... *a) 6 o 7* da attribuire a capitani *con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno;* b) *2 ogni tre anni* da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di *tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.*» ;

alla pagina 480, articolo 1226, comma 1, dove è scritto: « ... nel numero di *6* ...» leggasi «... nel numero di *5*...» ;

alla pagina 548, articolo 1483, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: « … associazioni*, anche sindacali,* e organizzazioni …» leggasi «… associazioni*, sindacati* e organizzazioni …» ;

alla pagina 574, articolo 1588, comma 1, dove è scritto: « … stabilito *dagli articoli 1594 e* 1596 …» leggasi «… stabilito *dall'articolo*1596 …» ;

alla pagina 599, articolo 1691, comma 3, dove è scritto: «… può delegare a presiedere la commissione *del comitato* un membro …» leggasi «… può delegare a presiedere la commissione un membro…» ;

alla pagina 610, articolo 1735, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* nomina su proposta delle ispettrici dei *comitati* centri di mobilitazione …» leggasi «*c)* nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione» ;

alla pagina 719, articolo 2117, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «… stabilito dall'articolo *11* del codice … » leggasi «… stabilito dall'articolo *12* del codice …» ;

alla pagina 725, articolo 2136, comma 1, lettera *q)*, dove è scritto «*q)* l'articolo *1057*, commi 2, 3 e 4;» leggasi «*q)* l'articolo *1056,* commi 2, 3 e 4;» ;

alla pagina 754, articolo 2233, al comma 1, dove è scritto «... , sino al 2015: ...» leggasi «... , sino al 2015, *con decreto ministeriale:* ...» e, al comma 2, dove è scritto «... dal decreto ministeriale ...» leggasi «... dal decreto ministeriale *di cui al comma 1.*» ;

alla pagina 755, articolo 2234, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto «… in deroga a quanto previsto dall'articolo *1108* ...» leggasi «... in deroga a quanto previsto dall'articolo *1112* ... » ;

alla pagina 755, articolo 2239, comma 1, alla lettera *b)*, dove è scritto «... di provenienza;» leggasi «... di provenienza.» e alla lettera *c)*, dove è scritto «*c) sino* al 31 dicembre 2015, ...» leggasi «*2. Fino* al 31 dicembre 2015, ...» ;

alla pagina 756, articolo 2240, comma 1, dove è scritto « 1. *In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore,* il capitano del ruolo speciale ...» leggasi «1. *Il* capitano del ruolo speciale ... » ;

alla pagina 773, articolo 2268, comma 1, il numero 435) è da intendersi espunto;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 929), dove è scritto: «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;» leggasi «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, *con esclusione dell'articolo 6-bis;*» ;

alla pagina 783 articolo 2268, comma 1, numero 930), dove è scritto: «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, *comma 5;*» leggasi «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, *commi 1, 2, 3, 4 e 5;*» ;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 937), dove è scritto: « 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: *articoli 5, comma 3; 6; 9;*» leggasi «937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: *articolo 5, commi 2 e 3;*» .

alla pagina 788, articolo 2269, comma 1, n. 10), dove è scritto « 10) regio decreto 25 giugno *1989,* n. 310;» leggasi «10) regio decreto 25 giugno *1899*, n. 310;» ;

alla pagina 790, articolo 2269, comma 1, il n. 114) è da intendersi espunto.

Inoltre, nell'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 126 del 1° giugno 2010, al primo periodo, lettera *a)*, le parole: «… il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri *è generale di corpo d'armata.»* sono sostituite dalle seguenti: «… il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri *all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente.».*

10A10862

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-209) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00